



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 23 ottobre 2013

NUMERO AFFARE 02850/2013

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Omissis, per chiedere l'annullamento, previa sospensione, in particolare della nota della Regione Umbria del 30 maggio 2011, n. 0077594, con la quale le è stato comunicato che la sua domanda per l'accesso all'aiuto concesso ai sensi del Piano di sviluppo rurale 2007-2013, misura 112 ("insediamento giovani agricoltori") è risultata non ammissibile, in quanto iscritta nell'anno 2011.

LA SEZIONE

Vista la relazione, n. 12695 del 11/06/2013 , con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso.

1. La ricorrente, Omissis, chiede l'annullamento, previa sospensione, della nota della Regione Umbria del 30 maggio 2011, n. 0077594, con la quale le è stato comunicato che la sua domanda per l'accesso all'aiuto concesso ai sensi del Piano di sviluppo rurale 2007-2013, misura 112 ("insediamento giovani agricoltori") è risultata non ammissibile, in quanto iscritta nell'anno 2011. Chiede altresì l'annullamento: del provvedimento con il quale è stata ritenuta non accoglibile la richiesta di riesame e l'ineleggibilità della domanda ai fini dell'inserimento in graduatoria per l'anno 2011; del provvedimento con il quale le è stato comunicato che all'esito del procedimento istruttorio la sua domanda (n. 2010/6882) è stata dichiarata ammissibile ma non eleggibile; del provvedimento dirigenziale 2 agosto 2011, n. 5618 con il quale è stata approvata la declaratoria delle domande inammissibili ed ineleggibili; del provvedimento dirigenziale n. 5692 del 4 agosto 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria; del bando di evidenza pubblica, ove necessario, di cui alla determinazione dirigenziale 25 gennaio 2010 n. 403, nella parte in cui alla clausola contrassegnata dal numero 4.1 vengono individuati i requisiti e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Il contenzioso investe la misura 112 – insediamento giovani in agricoltura, del ISR Umbria 2007-2013, ed in particolare le modalità e la tempistica circa la presentazione delle relative domande. La questione è quella della presentazione delle domande dei giovani che intendono accedere agli aiuti per il primo insediamento agricolo. Secondo la disciplina contenuta nella DGR n. 499 del 12 maggio 2008, come modificata dalla successiva DGR 758 del 23 giugno 2008, le domande devono pervenire "entro il 31 marzo dell'anno successivo, novanta giorni dal primo insediamento, calcolati dalla data di iscrizione al registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio. Per il giovane che si insedia nell'ambito di società, i termini di novanta giorni sono calcolati dalla data di

presentazione della domanda di variazione societaria al registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio”.

2. La ricorrente sostiene di aver presentato la domanda, con la necessaria documentazione e che in detta documentazione era presente la certificazione dell'avvio dell'attività d'impresa e conseguente iscrizione nel Registro delle imprese agricole, avvio avvenuto il 31 dicembre 2010 mediante la c.d. comunicazione unica per la nascita dell'impresa presso la Camera di Commercio che ha attestato l'arrivo di detta comunicazione e la conseguente iscrizione con le modalità di legge nell'anno 2010, con il pagamento della relativa tassa di iscrizione per lo stesso anno.

La Regione Umbria ha ritenuto non regolare la domanda e ha informato la ricorrente di aver dato inizio al procedimento di decadenza, “in quanto la ditta risulta iscritta al Registro della Camera di Commercio nell'anno 2011”; la Regione invitava l'interessata a produrre memorie e documenti utili per definire la questione.

La ricorrente chiariva che non poteva essere a lei addossata il ritardo con cui la Camera di Commercio ha adempiuto i propri obblighi, determinando al 25 gennaio 2011 la data dell'iscrizione.

La Regione nel provvedimento datato 2 agosto 2011 (anche esso oggetto di impugnativa) statuiva la non accoglibilità della richiesta di riesame della domanda in questione in quanto “ai fini dell'inserimento nella graduatoria per l'anno 2011, conformemente a quanto previsto dall'art. 4.1 del bando per la graduatoria 2011, vengono prese in considerazione le domande dei giovani iscritti al Registro delle imprese tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, presentate entro il 31 marzo 2011”.

3. La ricorrente svolge tre distinti motivi di ricorso. Con il primo, sostiene la violazione dell'art. 9 della legge n. 40 del 2007. In sostanza, ritiene che tutte le

iscrizioni sono state richieste con il procedimento semplificato di cui all'art. 9 della legge n. 40 del 2007 che regola la cosiddetta comunicazione unica per la nascita dell'impresa, comunicazione da avanzare entro il 31 dicembre 2010; l'Ufficio regionale non avrebbe tenuto conto di questa disposizione. Sostiene che nel riferimento alla data di iscrizione dovrebbe necessariamente includersi quella effettuata attraverso la predetta comunicazione unica, non rilevando il riferimento alla data di iscrizione che compare nella certificazione storica rilasciata dalla Camera di Commercio, certificazione quest'ultima volta unicamente ad attestare la data nella quale l'Ufficio della Camera di Commercio ha inserito il nominativo nell'apposito registro, evidenziando distintamente la data della comunicazione unica. Come secondo motivo, deduce l'eccesso di potere per mancanza dei presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta e carenza di istruttoria. In sostanza la Regione, in sede di riesame, non avrebbe puntualmente considerato le argomentazioni fornite dalla ricorrente. Come terzo motivo deduce sempre l'eccesso di potere mettendo in evidenza l'imperizia del responsabile del procedimento sia in ordine all'utilizzo della terminologia giuridica, sia nella determinazione dell'oggetto della controversia.

4. L'Amministrazione che procede ha presentato la prevista relazione istruttoria, che tiene conto delle deduzioni svolte dalla Regione Umbria. Gli elementi in atti consentono di procedere nell'esame del ricorso.

CONSIDERATO

1. Il ricorso non è fondato. La questione giuridica che si pone è quella della definizione, ai sensi della normativa vigente e del bando di concorso, del momento dell'insediamento. Infatti il punto 4.1 del bando non si riferisce ai requisiti ma ai termini per la presentazione delle domande. La domanda della ricorrente è stata presa in considerazione, ma è stata dichiarata non eleggibile. Il punto cruciale

quindi non sta nella violazione dei termini di presentazione ma nella eleggibilità della domanda. A tal fine sono eleggibili per la graduatoria di ciascun anno le domande di giovani insediati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare in questione. Quindi la ricorrente pur avendo titolo a presentare la domanda non è eleggibile ai fini della graduatoria per il 2010 se la data di insediamento dell'attività risulta successiva al 31 dicembre di tale anno.

Ora la disciplina di cui all'art. 9 della legge n. 40 del 2007 non rileva direttamente ai fini della situazione in esame: infatti il bando non si riferisce al momento dell'avvio dell'attività, ma invece, secondo quanto prevede il regolamento (CE) n. 1974/2006 art. 13, comma 4, al momento dell'insediamento: la Regione al riguardo ha scelto di far decorrere i diciotto mesi entro i quali concedere il sostegno al giovane agricoltore da una data certa, individuando tale data in quella dell'apposito certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio. Al momento del rilascio di tale certificato il giovane agricoltore si è certamente insediato in quanto ha ottenuto una partita iva, con codice di attività in prevalenza agricola, ed è stato iscritto al regime previdenziale agricolo, tutti requisiti (fiscali e previdenziali) esplicitamente richiesti dal bando.

Dunque mentre la comunicazione di cui all'art. 9 della citata legge n. 40 del 2007 intende facilitare l'avvio immediato dell'attività agricola, solo con l'iscrizione al Registro come evidenziata dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, risulta l'assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali, requisiti questi ritenuti indispensabili dalla Regione per verificare l'avvenuto insediamento. Questo criterio esplicitamente rinvenibile nel bando di concorso risulta coerente con quanto previsto dal regolamento CE n. 1974/2006: dunque è un criterio legittimo e ragionevole. Non si tratta infatti nel caso in esame di un diniego ad accedere agli aiuti ma di una esclusione dalla eleggibilità relativa agli aiuti per il solo anno 2010. In sostanza, la Regione ha verificato che l'attività agricola non si era insediata entro

il 2010 e dunque indica al giovane la possibilità di concorrere ai bandi successivi, bandi che, va sottolineato, dal momento della loro iniziale indizione (maggio 2008), hanno sempre disciplinato questo profilo della eleggibilità con la stessa tecnica.

Questa impostazione risulta in modo chiaro nella determinazione dirigenziale del 2 agosto 2011, dove esplicitamente si afferma che l'insediamento è successivo al 31 dicembre 2010, tale quindi da non consentire la presa in considerazione della domanda nella graduatoria relativa a tale anno, ma che essa potrà essere inserita in una futura graduatoria se la Giunta riaprirà il bando con le relative risorse.

In conclusione la tesi della ricorrente secondo la quale l'invio della comunicazione di inizio attività di cui alla legge n. 40 /2007 equivale alla data di iscrizione al Registro delle imprese non è fondata ai fini della procedura in questione: nel caso in esame infatti, in aderenza alle più stringenti previsioni comunitarie, la Regione richiede che l'effettivo insediamento della nuova attività agricola sia pienamente comprovata anche nei profili fiscali e previdenziali: e tale prova si rinviene solo con la formale certificazione dell'iscrizione al Registro delle imprese rilasciata dalla Camera di Commercio. Il comportamento della Regione appare quindi coerente con la normativa comunitaria e con la tecnica seguita dalla stessa Regione nei bandi precedenti. Nessuno dei motivi di ricorso appare quindi fondato.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere respinto; la coeva richiesta di misure di cautela resta assorbita.

L'ESTENSORE
Paolo De Ioanna

IL PRESIDENTE
Pier Giorgio Trovato

IL SEGRETARIO

Marisa Allega